

Cos'è l'Imposta Comunale sulla Pubblicità

Estratto del D.Lgs. 507/93

L'Imposta Comunale sulla Pubblicità è un tributo, a favore dei Comuni, che grava sulla diffusione di messaggi pubblicitari. Sono considerati messaggi pubblicitari tutti i messaggi diffusi mediante insegne, tassabili ai sensi dell'art. 10 comma 1, lett. C della legge 28/12/2001, n. 448 -, cartelli, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo diverso da quello assoggettato al diritto sulle pubbliche affissioni.

La tassazione avviene qualora i messaggi siano esposti in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che da tali luoghi siano percepibili.

L'Imposta Comunale sulla Pubblicità deve essere versata in via principale da colui (soggetto passivo) che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Il calcolo dell'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo' essere circoscritto il mezzo stesso.

Il soggetto passivo e' tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione di pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova imposizione; e' fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui al D.Lgs 507, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio in cui e' stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui e' stato effettuato l'accertamento.

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa (dal 100% al 200% con un minimo di euro 51,00) così come determinata dall'Ente locale (ai sensi dei D.Lgs 471/472/473 del 18.12.1997 in materia).

La soprattassa prevista per omessa o infedele denuncia è ridotta ad un quarto se il pagamento viene eseguito non oltre i 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell'Avviso di Accertamento.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto e' dovuta, indipendentemente da quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 30% dell'imposta o del diritto il cui pagamento e' stato omesso o ritardato.

Cosa fare per essere in regola

In questa sezione il Contribuente può trovare:

- le informazioni relative ai principali adempimenti cui è tenuto ad assolvere
- La modulistica relativa ad ogni tipo di adempimento descritto
- Cenni sullo sviluppo del calcolo dell'imposta
- Cenni sullo sviluppo delle sanzioni previste dalla normativa

Cos'è la Dichiarazione

La Dichiarazione è un documento, previsto dall'art 8 del D.Lgs 507/93, con il quale il soggetto passivo (contribuente) dichiara l'esposizione di mezzi pubblicitari. Devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione di pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova imposizione.

È fatto obbligo al contribuente di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Il pagamento della relativa imposta deve essere effettuato con le modalità indicate nella sezione pagamenti.

Quando si deve presentare

In caso di nuove esposizioni: prima di iniziare l'esposizione della pubblicità

In caso di variazione di pubblicità già esposta: prima di effettuare le variazioni.

Come si può presentare

Tramite comunicazione propria, su carta libera o intestata, indicando in modo chiaro il Codice Contribuente (se già contribuenti iscritti per lo stesso Comune ove si esporrà la pubblicità);

Compilando il modulo messo a disposizione da AIPA,

Scaricabile tramite internet dal sito www.aipaspa.it il modulo di dichiarazione nuove esposizioni.

Presso l'agenzia locale,

sita in Avigliana Via della Repubblica 4 c/o COPISTERIA GRAPHIC & SERVICE, referente Sig. Vaccariello Salvatore Tel 346/6163687 Fax 011/9363891

Le dichiarazioni devono essere recapitate:

presso l'agenzia locale,

sita in Avigliana Via della Repubblica 4 c/o COPISTERIA GRAPHIC & SERVICE, referente Sig. Vaccariello Salvatore Tel 346/6163687 Fax 011/9363891

alla sede di zona,

sita in Pinerolo C.so Bosio 17 10064 Pinerolo, Tel 0121/398677 fax 0121/71546, e-mail pinero.to@aipaspa.it

alla sede di Milano a mezzo:

Corrispondenza a: AIPA Spa – Via A. Cechov 50 – 20151 Milano
Fax al numero 02.33.40.26.50

Oppure al recapito indicato nei documenti inviati da AIPA alla voce "Per informazioni contattare ..."

Cosa succede se non si presenta

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità permanente si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per la pubblicità temporanea la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Per l'**omessa, tardiva o infedele** presentazione della **dichiarazione**, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una **soprattassa** (dal **100%** al **200%** con **un minimo di euro 51,00**) così come determinata dall'Ente locale (ai sensi dei D.Lgs 471/472/473 del 18.12.1997).

Cos'è la Disdetta

La denuncia di cessazione (disdetta) è un documento, previsto dall'art 8 del D.Lgs 507/93, con il quale il soggetto passivo (contribuente) dichiara l'avvenuta rimozione di mezzi pubblicitari.

Quando si deve presentare

Entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

Le disdette presentate dopo tale termine hanno valore per l'anno successivo.

esempio:

Le disdette presentate il dal 01.01.2006 al 31.01.2006 sono valide a partire dall'anno 2006

Le disdette presentate il dal 01.02.2006 al 31.12.2006 sono valide a partire dall'anno 2007.

Come si può presentare

Tramite comunicazione propria da parte del contribuente, su carta libera o intestata, indicando in modo chiaro:

il Codice Contribuente della posizione di riferimento
l'indicazione del mezzo pubblicitario rimosso e sue caratteristiche

Compilando il modulo di disdetta messo a disposizione da AIPA.

Le disdette devono essere recapitate alla sede di Milano a mezzo:

Corrispondenza a: AIPA Spa – Via A. Cechov 50 – 20151 Milano

Fax al numero 02.33.40.26.50

Oppure al recapito indicato nei documenti inviati da AIPA alla voce "Per informazioni contattare ..."

Cosa succede se non si presenta

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, pertanto qualora venga omessa la presentazione della disdetta, la pubblicità rimane in essere con l'obbligo di pagamento del tributo entro i termini di legge.

Inoltre per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto e' dovuta, una soprattassa pari al 30% dell'imposta o del diritto il cui pagamento e' stato omesso o ritardato.

Cos'è la variazione di dati anagrafici

La dichiarazione di variazione dei dati anagrafici è un documento con il quale il soggetto passivo (contribuente) comunica i propri nuovi dati anagrafici a seguito di variazione (es: cessione d'attività, fusione, incorporazione, forma giuridica ecc...).

Quando si deve presentare

La variazione dati anagrafici si presenta ogni qualvolta intercorrono le seguenti circostanze:

Cambio ragione Sociale
Cambio Indirizzo dell'intestatario della posizione contributiva
Subentro nell'attività
Fusione e incorporazione

Come si può presentare

Tramite comunicazione propria da parte del contribuente, su carta libera o intestata, indicando in modo chiaro il **Codice Contribuente** della posizione di riferimento.

Compilando il modulo messo a disposizione da AIPA

Le dichiarazioni di variazione dei dati anagrafici devono essere recapitate alla sede di Milano a mezzo:

Corrispondenza a: AIPA Spa – Via A. Cechov 50 – 20151 Milano Fax al numero 02.33.40.26.50

Oppure al recapito indicato nei documenti inviati da AIPA alla voce "Per informazioni contattare ..."

Cosa succede se non si presenta

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione di variazione dei dati anagrafici, con particolare riguardo al codice fiscale, è passibile di sanzione da euro 103,29 a euro 2.065,82 (art. 20 D.Lgs 473/97).

Quando devo pagare

Il pagamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità deve essere effettuato:

ogni qualvolta si espone un mezzo pubblicitario (nuove esposizioni);
ogni qualvolta si modificano i mezzi pubblicitari esposti tale per cui il valore del tributo dovuto diventa maggiore (variazione dei mezzi esposti);
Annualmente, in via anticipata, entro il 31 di gennaio sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Il termine per il pagamento dell'imposta può essere prorogato di anno in anno a cura delle singole Amministrazioni Comunali.

Come posso pagare

Il contribuente può versare il tributo con le seguenti modalità:

Conto Corrente Postale
Bonifico bancario
Contanti

Cosa succede se non pago

Il mancato o tardivo o infedele pagamento comporta una sanzione del 30%.

Come si calcola l'imposta

La formula per il calcolo dell'Imposta sulla Pubblicità da liquidare per i mezzi pubblicitari di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 507/93 è la seguente:

IMPOSTA DA LIQUIDARE = SUPERFICIE TASSATA x TARIFFA BASE AL MQ.

Il calcolo dell'imposta deve essere effettuato per ogni mezzo pubblicitario singolarmente. Per gli autoveicoli la tassazione avviene sulla base della portata utile (art. 13 comma 3 D.Lgs. 507/93).

Calcolo della Superficie tassata

Il calcolo della superficie tassata è disciplinato dall'art. 7 del D.lgs 507/93 e si ottiene seguendo le fasi che seguono.

Bisogna, prima di tutto, sviluppare la superficie reale (base x altezza) del mezzo pubblicitario.

Alla superficie reale bisogna applicare l'arrotondamento normativo per ottenere la **Superficie tassata**:

se la superficie reale è inferiore a mq. 1 si arrotonda ad 1 mq. Esempio: se la superficie reale è uguale a mq. 0,45 la superficie tassata diventa mq. 1,00, allo stesso modo, se la superficie reale è uguale a mq. 0,78 la superficie tassata diventa mq. 1,00.

se la superficie reale è superiore ad mq. 1 si arrotonda al mezzo mq. successivo.

Esempio:

se la superficie reale è uguale a mq. 2,32 la superficie tassata diventa mq. 2,50;
se la superficie reale è uguale a mq. 2,84 la superficie tassata diventa mq. 3,00.

Per i mezzi pubblicitari bifacciali l'imposta si liquida per una superficie pari alla superficie tassata per due (fronte e retro). Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta si liquida per una superficie pari alla somma, arrotondata come da normativa, delle superfici reali di ogni singola faccia.

Calcolo della Tariffa base al mq.

Il calcolo della Tariffa base al mq. ha come base di calcolo le tariffe stabilite dal D.Lgs 507/93, le quali possono subire degli aumenti di diversa natura quali:

aumento percentuale per i mezzi pubblicitari la cui superficie tassata è inferiore al mq (art. 11 comma 10 legge 27.12.1997 n° 449)

aumento percentuale per i mezzi pubblicitari la cui superficie tassata è superiore al mq (art. 30 comma 17, legge 23.12.1999 n° 488)

Questi aumenti sono determinati dalle singole Amministrazioni Comunali ed il valore ottenuto sostituisce la tariffa determinata dal D.Lgs 507/93. Per comodità sarà denominata semplicemente Tariffa base.

Per la pubblicità di natura temporanea esposta per 1, 2 oppure 3 mesi all'interno dello stesso anno solare la Tariffa base può essere ridotta rispettivamente ad 1/10, 2/10 oppure 3/10. Le pubblicità esposte per un periodo pari o superiore a quattro mesi la tariffa non può essere ridotta.

Alla tariffa base ottenuta occorre applicare le seguenti maggiorazioni indipendenti tra loro:

Superficie

Maggiorazione del 50% della Tariffa base se la Superficie Tassata è compresa tra mq. 5,50 e 8,50.

oppure

Maggiorazione del 100% della Tariffa base se la Superficie Tassata è superiore a mq. 8,50.

Luminosità

Maggiorazione del 100% della Tariffa base se la pubblicità è luminosa oppure illuminata (luci esterne, fari, lampade, ecc..).

Categoria Speciale

Maggiorazione percentuale della Tariffa base se la pubblicità è esposta in località dichiarate "Categoria Speciale". Questo aumento dipende dalle Amministrazioni comunali che oltre a determinare la percentuale di maggiorazione stabilisce l'elenco delle località che ne fanno parte.

Aumento stagionale

Maggiorazione percentuale della Tariffa base se la pubblicità è esposta in un periodo che, per particolari flussi turistici stagionali, è stato deliberato, dall'Amministrazione Comunale, "Aumento stagionale". L'Amministrazione comunale oltre a deliberare la percentuale di maggiorazione stabilisce la data di inizio e di fine del periodo stagionale.

Questa maggiorazione è applicata solamente alle esposizioni temporanee.

Sommando, alla Tariffa base, le maggiorazioni di cui ai punti precedenti si ottiene la **Tariffa base al mq.**

Omessa, infedele, tardiva dichiarazione

L'omessa dichiarazione si applica qualora si espone un mezzo pubblicitario e non si presenta la dichiarazione ai sensi dell'art. 8 D.Lgs 507/93

L'infedele dichiarazione si applica qualora si espone un mezzo pubblicitario le cui caratteristiche differiscono da quanto dichiarato ai sensi dell'art. 8 D.Lgs 507/93

La tardiva dichiarazione si applica qualora si espone un mezzo pubblicitario prima di presentare la dichiarazione ai sensi dell'art. 8 D.Lgs 507/93

Per l'omessa, presentazione della dichiarazione, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa (dal 100% al 200% con un minimo di euro 51,00) così come determinata dall'Ente locale (ai

sensi dei D.Lgs 471/472/473 del 18.12.1997 in materia).

Per la tardiva o infedele presentazione della dichiarazione, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa (dal 50% al 100%) così come determinata dall'Ente locale (ai sensi dei D.Lgs 471/472/473 del 18.12.1997 in materia).

La soprattassa prevista per omessa, infedele o tardiva denuncia è ridotta ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta, se dovuta, e della sanzione.

Omesso, tardivo o infedele pagamento

L'Omesso Pagamento si applica qualora si espone un mezzo pubblicitario e non si versa la relativa imposta ai sensi dell'art. 9 D.Lgs 507/93

L'Infedele Pagamento si applica qualora si espone un mezzo pubblicitario il cui versamento, ai sensi dell'art. 9 D.Lgs 507/93, della relativa imposta differisce da quanto dovuto sulla base della reale esposizione effettuata.

Il Tardivo Pagamento si applica qualora si espone un mezzo pubblicitario prima di versare la relativa imposta.

Per l'**omesso, tardivo o infedele pagamento** dell'imposta o delle singole rate di essa e' dovuta, indipendentemente da quella prevista come Omessa/Tardiva/Infedele Dichiarazione, **una soprattassa pari al 30%** dell'imposta o del diritto il cui pagamento e' stato omesso o ritardato.

Interessi di mora

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità si applicano interessi di mora per ogni semestre compiuto con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

Cosa fare se si riceve un ...

In questa sezione il Contribuente può trovare informazioni utili relative ai principali documenti emessi da AIPA.

Inoltre, per ogni tipo di documento descritto, alla voce F.A.Q. si possono trovare le più frequenti domande e risposte.

Scopri quali sono gli adempimenti e i diritti dei contribuenti utilizzando la barra di navigazione a sinistra. È sufficiente cliccare sulla voce relativa all'argomento desiderato e tutto apparirà più semplice.

L'avviso di scadenza

L'Avviso di Scadenza è un documento informale inviato da Aipa ai Contribuenti che, sulla base delle risultanze degli archivi, devono versare l'imposta sulla pubblicità quale "rinnovo annuale".

A cosa serve

L'avviso di scadenza è un documento, non previsto dalla normativa, la cui funzione principale è quella di ricordare che si avvicina la scadenza per il versamento annuale del tributo. Se tutti gli elementi esposti risultano ancora esatti, è sufficiente staccare il bollettino di CCP e recarsi presso gli Uffici Postali per versare la somma dovuta, altrimenti il Contribuente deve comunicare le variazioni (Denunce, Disdette, Variazioni) intervenute nella propria posizione contributiva, ricalcolare l'ammontare del tributo dovuto e procedere a liquidare l'imposta. L'avviso di scadenza non è opponibile con ricorso, per eventuali opposizioni è necessario attendere la notifica del formale atto di accertamento.

Quando si riceve

L'avviso di Scadenza è spedito ai contribuenti in occasione del pagamento annuale dell'Imposta Comunale sulla pubblicità. Il D.Lgs. 507/93 stabilisce che il pagamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno al quale si riferisce, tal volta tale termine può essere prorogato di anno in anno dalle singole amministrazioni comunali.

Il Contribuente che non dovesse ricevere in tempo utile l'Avviso di scadenza deve provvedere ad effettuare l'autoliquidazione entro e non oltre la scadenza.

Come leggere il documento

Esso è composto idealmente da tre parti.

La prima:

CODICE CONTRIBUENTE **1** 04.054 .14 /A DA CITARE IN OGNI COMUNICAZIONE O CORRISPONDENZA **2** DATA 25/02/2004
SERVIZIO ESAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA'
COMUNE DI **4** (PG) **3**
 ORIGINARIE AIPA SPA - Via Cechov,50 - 20151 MILANO - Codice Fiscale 01627960154
 Sito Internet | http://www.aipspa.it
 PER INFORMAZIONI CONTATTARE : AGENZIA DI - TEL. **6**
 DALLE 9.00 ALLE 12.00 - e-mail:
AVVISO DI SCADENZA Anno **8** N. Doc.

Con il 31 gennaio scade il termine per il pagamento dell'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' sulle insegne e sugli altri stazzi pubblicitari la cui esposizione nel territorio comunale risulta prorogata per l'ulteriore anno ai sensi dell'art.8 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507.
 Il calcolo d'imposta sulle superfici imponibili ex D.lgs.507/93, comprende l'applicazione dell'art. 17, comma 1 bis : "L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciale e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferisce, di **superficie complessiva fino a 5 mq.**"
 Restano, altresì, salve le eventuali variazioni intervenute rispetto al precedente anno.

Clicca sull'immagine per ingrandire
 Indica (da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso):

1. Il codice contribuente
2. La data di emissione
3. Il destinatario del documento
4. Il Comune per il quale AIPA effettua il servizio ovvero ove è esposto il materiale pubblicitario
5. I dati anagrafici di AIPA
6. Le indicazioni ove rivolgersi per avere informazioni
7. Il titolo del documento
8. L'anno di riferimento
9. La Scadenza e l'informativa circa la validità del documento e gli aspetti normativi

La seconda:

Indica (da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso):

1. Il dettaglio delle esposizioni soggette al pagamento del tributo raccolte in una tabella suddivisa in: Località d'esposizione - N. Civico o Progressiva. Km. - Ruolo - N. mezzi - Tipo - Descrizione della Pubblicità - Superficie Totale mq. - Tariffa base - Imposta
2. La natura e il valore delle percentuali che potrebbero aumentare la tariffa base (Luminosità - Superficie - Categoria speciale, come descritto ne "Il calcolo dell'Imposta")
3. Aspetti normativi circa l'adempimento tardivo
4. Il totale dovuto

La terza:

Clicca sull'immagine per ingrandire
 Indica (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra):

1. Annotazioni circa le modalità di versamento nel caso in cui si utilizzi un bollettino postale differente da quello precompilato
2. Le tariffe applicate per il Comune in gestione
3. Riferimento alla legge sulla privacy
4. Bollettino di CCP precompilato

L'avviso do accertamento

L'avviso di Accertamento è un atto amministrativo inviato da Aipa ai Contribuenti che, sulla base delle risultanze degli archivi, non hanno versato tutta o parte d'imposta dovuta.

A cosa serve

L'Avviso di Accertamento è un atto previsto dalla normativa la cui funzione è quella di portare a conoscenza il contribuente l'avvenuto accertamento nei suoi confronti. L'accertamento può essere sia effettuato in loco dal personale ispettivo oppure d'Ufficio confrontando il debito dovuto dal contribuente ed i pagamenti eseguiti. L'avviso di

accertamento è un atto idoneo ad introdurre un'eventuale attività di recupero coattivo. Contro l'avviso di Accertamento è ammesso ricorso alla competente Commissione Tributaria.

Quando si riceve

L'avviso di Accertamento si riceve ogni qualvolta Aipa, sulla base delle verifiche effettuate, riscontra una violazione.

Come leggere il documento

Esso è composto idealmente da tre parti.

La prima:

The image shows the header of a tax notice from AIPA. Red numbers 1 through 10 are placed over various fields to indicate key information: 1 (Contribuent code), 2 (Date), 3 (Recipient address), 4 (Municipality), 5 (AIPA name and address), 6 (Title 'AVVISO DI ACCERTAMENTO'), 7 (Year), 8 (Document number), 9 (Legal notice text), and 10 (Contact information).

Indica (da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso):

1. Il codice contribuente
2. La data di emissione
3. Il destinatario del documento
4. Il Comune per il quale AIPA effettua il servizio ovvero ove è esposto il materiale pubblicitario
5. I dati anagrafici di AIPA
6. Il titolo del documento
7. L'anno di riferimento
8. Il numero del documento
9. Informativa circa la validità del documento e aspetti normativi
10. Le indicazioni ove rivolgersi per avere informazioni

La seconda:

The image shows a detailed table with columns for 'Data accertamento', 'Località d'esposizione', 'N.Civico o Progressiva', 'Km.', 'Ruolo', 'N.mezzi', 'Tipo', 'Descrizione della Pubblicità', 'Superficie Totale mq.', 'Tariffa base', and 'Imposta'. Red numbers 1-4 highlight specific parts: 1 (table header), 2 (percentage details), 3 (payment list), and 4 (total amount).

Indica (da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso):

1. Il dettaglio delle esposizioni soggette al pagamento del tributo raccolte in una tabella suddivisa in: Data Accertamento – Località d'esposizione – N.Civico o Progressiva. Km. – Ruolo – N.mezzi – Tipo – Descrizione della Pubblicità – Superficie Totale mq. – Tariffa base – Imposta
2. La natura e il valore delle percentuali che potrebbero aumentare la tariffa base (Luminosità – Superficie – Categoria speciale, come descritto ne "Il calcolo dell'Imposta")
3. Elenco dei pagamenti registrati
4. Dettaglio degli importi dovuti (imposta – sanzioni – spese) ed il totale

La terza:



Indica (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra)

1. le tariffe applicate per il comune in gestione
2. Informativa circa le modalità di presentazione di un eventuale ricorso
3. Bollettino di CCP precompilato

Il Ricorso

Contro l'avviso di Accertamento è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, da notificarsi all'AIPA Spa con le modalità di cui all'art. 20 del D.Lgs 31.12.1992, N. 546. La costituzione in giudizio deve essere effettuata entro 30 giorni dalla notifica, di cui al precedente punto, secondo le modalità di cui all'art. 22 dello stesso D.Lgs. Il ricorso deve essere intestato alla Commissione Tributaria Provinciale Competente.

Cos'è

L'ingiunzione consiste nella formale intimazione ad adempiere l'obbligo in essa risultante quale titolo esecutivo, entro il termine indicato nel documento stesso, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

A cosa serve

Ingiunzione di pagamento è un atto previsto dalla normativa, la cui funzione è quella di intimare al contribuente il pagamento di un debito divenuto certo, liquido ed esigibile. Qualora, entro il termine indicato nel documento stesso, il debitore non abbia provveduto al pagamento, né abbia proposto opposizione, l'ingiunzione diviene definitiva, e l'ente creditore può procedere all'esecuzione aggredendo i beni del debitore.

Il procedimento di esecuzione forzata si concreta con l'espropriazione e la vendita dei beni del debitore per il recupero del credito. L'espropriazione forzata inizia con il pignoramento, che ha la funzione di vincolare i beni da assoggettare all'esecuzione, sottraendoli alla libera disponibilità del debitore.

Essa può avere per oggetto:

- Beni immobili, che comportano la trascrizione nei registri immobiliari;
- Beni mobili, come il denaro o altri beni, anche iscritti in pubblici registri

Per la realizzazione del credito, AIPA effettua le azioni necessarie ad ottenere la liquidazione dei beni oggetto di espropriazione attraverso la vendita dei beni pignorati.

Quando si riceve

L'Ingiunzione di pagamento viene emessa a seguito dell'emissione degli Avvisi di Accertamento, o dell'esito negativo dei ricorsi presentati avverso i medesimi, e trascorsi i termini ultimi per il pagamento, senza che siano stati effettuati dai contribuenti i relativi versamenti.

Come leggere il documento

Esso è composto idealmente da tre parti.

La prima:

- Il codice contribuente
- La data di emissione
- Dati anagrafici del debitore
- Il numero del documento
- Il Comune per il quale AIPA effettua il servizio
- I dati anagrafici di AIPA
- Le indicazioni ove rivolgersi per avere informazioni
- Il titolo del documento
- L'anno di riferimento

La seconda:

Informativa circa la normativa di riferimento e l'indicazione degli estremi dell'Avviso di Accertamento notificato precedentemente
L'intimazione di pagamento
Il termine entro il quale pagare l'ingiunzione Le somme dovute ed il totale dell'Ingiunzione
L'indicazione della Commissione Tributaria Provinciale competente ai fini di un'eventuale ricorso
La specifica delle somme richieste a titolo di "Spese"
Spazio dedicato alla relata di notifica (da utilizzare solo nel caso di notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario)

La terza parte:

Informativa circa le modalità di pagamento o bollettino di CCP.